

## **DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA E ASSISTENZA TECNICA ALL'USO DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO NELLE SALE DEL QUARTIERE SAVENA PER L'ANNO 2022**

**in attuazione della determinazione dirigenziale P.G. \_\_\_\_/2022**

### **Art. 1 – Oggetto e durata dell'affidamento**

Oggetto dell'affidamento è un servizio di supporto alle attività istituzionali del Quartiere Savena, di seguito anche Quartiere, da realizzarsi attraverso la guardiania e l'assistenza tecnica audio-video nei seguenti spazi:

Sala Polivalente "R. Martelli"	piano terra	Via Faenza 4
Sala del Consiglio "P. Mantini"	primo piano	Via Faenza 4

Il Quartiere Savena si riserva la possibilità di ampliare o ridurre l'elenco degli spazi sopra riportato in relazione a mutate esigenze, previo accordo con il fornitore e conseguente rimodulazione del monteprezzo di cui al successivo art. 2.

L'affidamento del servizio avrà validità dalla data di perfezionamento dell'accordo in base alla previsione di cui all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (scambio di corrispondenza secondo usi commerciali) fino alla data di dismissione della sede del Quartiere sita in via Faenza 4 prevista entro il 31 dicembre 2022, fatta salva eventuale proroga per la durata massima di tre mesi alle medesime condizioni contrattuali. Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. Se permangono le ragioni di pubblico interesse, l'affidamento potrà essere rinnovato per un periodo uguale alla durata iniziale se ciò sarà consentito dalle normative vigenti al momento.

Responsabile dell'esecuzione dell'affidamento è il Responsabile dell'U.I. Reti e lavoro di comunità del Quartiere Savena.

### **Art. 2 - Aspetti organizzativi**

La concessione degli spazi ai fruitori privati prevede sempre la guardiania e l'assistenza tecnica come servizi inscindibili.

Si possono utilizzare soltanto le attrezzature del Comune già presenti nelle sale.

Quando gli utilizzi sono richiesti dal Quartiere Savena, le prestazioni del fornitore si limitano alla sola assistenza tecnica.

E' ammesso che la guardiania e assistenza tecnica siano effettuate dalla medesima persona a condizione che tale soluzione non produca effetti negativi sul regolare svolgimento dell'iniziativa.

Al Quartiere spetta la programmazione e la gestione del sistema di prenotazione degli spazi che sarà comunicato al Fornitore per via telematica con cadenza settimanale e con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla prima iniziativa in elenco, fatte salve eventuali urgenze per gli eventi

richiesti direttamente dal Quartiere che eccezionalmente impongano tempi più ristretti (comunque non inferiori a 3 giorni lavorativi).

Durante il periodo di campagna elettorale per le attività svolte da Gruppi Consiliari, Assessorati, Istituzioni pubbliche, Sindacati, il preavviso è fissato in 3 gg. lavorativi.

Il Fornitore riscuoterà direttamente dagli utenti quanto dovuto per il servizio di assistenza tecnica e guardiania. Se il richiedente privato non produce al fornitore l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle prestazioni in via preventiva, non ha diritto ad utilizzare la sala.

L'assistenza tecnica consiste in linea generale in:

- controllo del corretto funzionamento degli impianti
- interventi di sostituzione delle attrezzature non funzionanti fino al loro ripristino/sostituzione
- interventi di emergenza in presenza di guasti improvvisi
- segnalazione tempestiva di guasti/malfunzionamenti con relazione tecnica in caso siano necessarie riparazioni
- verifica della disponibilità di una scorta di materiale di consumo (ad es. batterie e audiocassette) e tempestiva segnalazione al quartiere in caso sia necessario procedere all'acquisto
- impiego delle attrezzature con la dovuta diligenza
- spegnimento e ricollocazione delle attrezzature negli appositi spazi/contenitori al termine delle iniziative.

La clausola che vede il fornitore chiamato ad interventi di sostituzione di attrezzature non funzionanti ha lo scopo di consentire il regolare svolgimento delle iniziative fino a quando il Quartiere non abbia provveduto alle riparazioni oppure alla provvista di nuovo materiale di consumo mediante propri fondi.

In aggiunta alle prestazioni standard sopra elencate potranno essere richiesti secondo il bisogno:

- ripresa audio-video con una o più videocamere e successivo montaggio
- predisposizione impianto di videoproiezione presso la sala del consiglio
- registrazione/memorizzazione dati

Tali prestazioni accessorie non sono ricomprese nelle attività standard richieste e pertanto costituiscono servizi eventuali. Si tratta di prestazioni per le quali non viene richiesta ora un'offerta economica ma soltanto in un momento successivo dietro esplicita domanda del quartiere.

In previsione della dismissione della sede del Quartiere Savena, al Fornitore potrà essere richiesto di coadiuvare il personale dell'Ente nell'organizzazione del trasloco dei materiali tecnici.

Più in dettaglio l'assistenza si realizza come segue:

#### **Sala Polivalente "R.Martelli"**

- accensione dell'impianto di amplificazione e verifica del suo funzionamento
- controllo posizionamento microfoni
- accensione e verifica dell'impianto microfonic senza fili (ricevitore e trasmettitore)
- verifica stato di carica delle pile del trasmettitore a mano ed eventuale sostituzione
- controllo volumi del mixer audio durante le attività
- se richiesto, accensione e verifica del funzionamento del videoproiettore e del videolettore DVD/VHS e controllo dei volumi audio dei filmati proiettati

- se richiesto, assistenza al collegamento di fonti esterne (computer, strumenti musicali, microfoni, lettori, DVD, ecc) al mixer di sala e/o al videoproiettore compatibilmente con le caratteristiche dell'impianto presente

### **Sala del Consiglio "P.Mantini"**

- accensione dell'impianto di amplificazione e verifica del suo funzionamento
- controllo posizionamento e volumi nelle basi microfoniche
- controllo volumi del mixer audio durante le attività
- se richiesto, predisposizione e controllo della registrazione sui dispositivi di registrazione e memorizzazione installati sull'impianto
- se richiesto, assistenza al collegamento di fonti esterne (computer, strumenti musicali, microfoni, lettori, DVD, ecc) compatibilmente con le caratteristiche dell'impianto presente
- se richiesto, collegamento, verifica e controllo durante l'evento del radiomicrofono (da prelevare dalla Sala Polivalente)

Il servizio di guardiania comprende:

- accensione e spegnimento impianto di illuminazione
- controllo chiusura porte di accesso da/per l'esterno
- controllo accessi
- verifica accensione caldaia (solo per la sala polivalente R. Martelli)

La guardiania, in generale, dovrà iniziare in tempo utile prima dell'iniziativa e terminare dopo la completa uscita degli utilizzatori.

Copia delle chiavi di accesso agli spazi sarà consegnata al Fornitore.

Il Fornitore deve garantire che le attività:

- ◆ vengano svolte in condizioni di assoluta sicurezza degli utenti e nel rispetto delle normative in tema di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus da COVID-19
- ◆ siano gestite da un numero adeguato di personale con professionalità ed esperienza
- ◆ l'attività venga coordinata da un soggetto indicato dal fornitore stesso, che si relazionerà per l'organizzazione con il Quartiere Savena.

Vista la situazione pandemica, qualora particolari condizioni impediscano lo svolgimento di iniziative in presenza, potranno essere effettuati interventi di assistenza da remoto (videoconferenze, streaming).

Nell'arco del 2022 sono previsti indicativamente i seguenti utilizzi:

	richiesti dal Quartiere		richiesti da terzi	
	nr.	ore	nr.	ore
Sala Polivalente "R. Martelli"	40	240	18	108
Sala del Consiglio "P. Mantini"	10	30	5	20
<b>totale</b>	<b>50</b>	<b>270</b>	<b>23</b>	<b>128</b>

Gli eventi/attività, salvo eccezioni, sono organizzati come segue:

- presso la sala polivalente “R. Martelli” si svolgono frequentemente nella fascia pomeridiana e serale dal lunedì alla domenica indicativamente dalle 15.00 alle 23.00
- presso la sala del Consiglio “P. Mantini” si svolgono nelle ore serali solitamente dalle 18.00 alle 22.30 dal lunedì al venerdì eccetto il mese di agosto per entrambe le sale.

Eventuali modifiche alla previsione sopra riportata, a parità di monte ore complessivo, saranno concordate tra le parti.

Le ore sopra indicate non costituiscono un minimo garantito per il fornitore, trattandosi di una mera previsione di utilizzi in buona parte dipendente da fattori esterni e non controllabili dal Quartiere e per la quale non esiste un programma annuale predefinito.

Alle attività come prima riportate si potrebbero aggiungere ulteriori interventi richiesti dal Quartiere per la sala polivalente “R.Martelli” della durata di 1 ora allo scopo di controllare in via preventiva il funzionamento delle attrezzature. Il tempo dedicato a questi controlli preventivi è comunque calcolato nel monte ore, tenuto conto anche del margine di flessibilità del +20%.

Per ogni iniziativa è previsto, rispetto alla durata dichiarata, un margine di tolleranza massimo di conclusione pari a +30 minuti entro i quali il Fornitore si impegna a non richiedere compensi aggiuntivi. In ogni caso l’assistenza tecnica deve “coprire” tutta la durata dell’evento.

Le quantità di attività sopra indicate possono subire una variazione in aumento o diminuzione entro un intervallo di +/- 20% con applicazione delle medesime condizioni economiche. In caso di maggiori esigenze non preventivate, che comportano un superamento del margine di oscillazione del 20%, le parti procederanno a formalizzare l’estensione delle prestazioni mediante le formule di legge.

Sono previsti incontri periodici tra le parti per definire le modalità operative di coordinamento, controllo dell’andamento del servizio, segnalazione di problemi.

Per le condizioni specifiche di esecuzione del servizio quali ad esempio personale impiegato, organizzazione delle prenotazioni si farà riferimento all’offerta presentata dal Fornitore ed acquisita agli atti del Quartiere.

### **Art. 3 - Obblighi e responsabilità del fornitore**

Il fornitore deve rispettare tutte le normative vigenti relativamente a ciascun operatore impegnato nelle attività.

Resta inteso che il Quartiere Savena, in ogni momento si riserva la facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

Nulla è dovuto al Fornitore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Il Fornitore garantisce, dall’inizio dell’attività, l’esistenza di una sede organizzativa funzionale all’organizzazione del servizio e alla gestione delle relazioni conseguenti con il Quartiere e dovrà essere dotata di un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica.

La prestazione d’opera da parte del personale che il Fornitore utilizzerà per l’esecuzione delle attività richieste non costituisce rapporto d’impiego con il Comune di Bologna, né può rappresentare titolo per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel presente contratto.

Il Fornitore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto ed eventuale proroga, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

**Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un adeguato massimale "unico" di garanzia per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione, esercizio e utilizzo di locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

**Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto del presente contratto dei quali il fornitore sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti coloro che prestino la loro opera a favore del fornitore inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del fornitore i lavoratori titolari di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Anche tale copertura dovrà avere un adeguato massimale di garanzia per sinistro e per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

**Attrezzature messe a disposizione del fornitore:** i locali, strutture, attrezzature, mobili e altri beni messi a disposizione del fornitore dal Comune di Bologna sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e il Comune di Bologna si impegna a mantenere efficace per tutta la durata del contratto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Fornitore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il Fornitore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Bologna per danni a beni di proprietà del Fornitore stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui

all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Bologna per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal fornitore - che invierà copia delle polizze al Quartiere - non esonerano il fornitore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. E' facoltà del Quartiere effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto.

Sarà consegnato al fornitore il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza della sede civica.

#### **Art. 4 - Materiali e strumentazioni**

Il Quartiere mette a disposizione materiale e strumenti indispensabili allo svolgimento delle iniziative specifiche. Il Fornitore assicura la disponibilità di materiale di supporto ulteriore a quello già in dotazione laddove necessario.

#### **Art. 5 - Compenso e modalità di pagamento**

Per l'assistenza tecnica il Fornitore applicherà la tariffa oraria di euro 23,00 oltre IVA di legge, cui si aggiungono ulteriori € 0,02/ora +IVA per oneri per la sicurezza.

Per le iniziative promosse da terzi il servizio di guardiania sarà svolto al prezzo di 15,00 oppure 30,00 euro (IVA compresa) rispettivamente per mezza giornata (4 ore) oppure per giornata intera (8 ore) trattandosi di tariffe predeterminate dall'amministrazione comunale con proprio atto dirigenziale P.G. 114987/2011.

Per la guardiania sono quindi contemplate soltanto due fasce di tempo e prezzo entro le quali si collocano le attività: se l'iniziativa supera di un' ora la durata prevista per la prima fascia si dovrà applicare la tariffa di € 30,00.

Per le tariffe unitarie per la guardiania non è prevista una integrazione da parte del Quartiere, né la stessa può essere richiesta a terzi privati.

Per le iniziative promosse da soggetti diversi dal Comune, il versamento dei corrispettivi avverrà anticipatamente.

Il Fornitore concorda con il Quartiere le modalità operative più idonee per consentire ai fruitori degli spazi il versamento di quanto dovuto per assistenza tecnica e/o guardiania.

Il corrispettivo complessivo massimo presunto per tutta la durata dell'affidamento a carico del Quartiere, per l'assistenza tecnica all'uso delle attrezzature in occasione di iniziative da esso promosse, è fissato in € 7.377,05 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Tali oneri saranno versati al Fornitore in più quote a cadenza stabilita tra le parti. Gli oneri per la sicurezza sono costituiti da quei costi che il fornitore sostiene per predisporre le misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.

Per le iniziative promosse dal Quartiere, il corrispettivo stabilito verrà corrisposto a consuntivo delle prestazioni rese, dietro presentazione di fatture o note di addebito regolari ai fini contabili e fiscali. Nei documenti fiscali dovrà essere riportato il costo orario, le iniziative assistite (giorni ed orari) e il numero delle ore effettivamente prestate.

In caso di aumento dell'aliquota IVA per effetto di una novità legislativa, si procederà all'applicazione dell'incremento sulla base imponibile.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate al Comune di Bologna - Quartiere Savena, via Faenza n. 4 - 40139 Bologna e dovranno riportare le modalità di versamento del corrispettivo.

Il codice IPA è WDQTV0.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Il mancato rispetto di tali condizioni normative comporterà la risoluzione del contratto.

Il codice CIG è Z0D356BEB7.

In ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla fattura dovranno inoltre essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati che attestano la copertura finanziaria della spesa:

*Cap. U50900-150 – imp. ....*

*Determinazione dirigenziale P.G. ....*

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Eventuali interessi di mora sono fissati ai sensi dell'art. 1284 C.C. per il tasso legale, se inferiore a quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente.

#### **Art. 6 - Revoca e penali**

L'affidamento può essere oggetto di risoluzione da parte del Quartiere Savena in caso di:

- gravi o reiterate inadempienze da parte del Fornitore tali da compromettere la funzionalità delle attività affidate
- verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati
- inosservanza delle indicazioni operative del Quartiere Savena.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto invitando il Fornitore a formulare una risposta entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della nota.

In caso di risoluzione dell'affidamento, non spetta al Fornitore alcun indennizzo mentre il Comune ha facoltà di rivalersi nei confronti del Fornitore per eventuali danni provocati agli utenti in conseguenza dell'interruzione anticipata.

Qualora il Fornitore non provvedesse entro cinque giorni lavorativi alla sostituzione di personale giudicato inadatto dal Quartiere Savena, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo relativo alla giornata di lavoro in cui si è verificata l'assenza o la mancata sostituzione, e non si procederà al pagamento per il servizio non svolto.

In caso di ripetizione dell'inadempienza, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari al 100%.

Nei casi di accertata inadempienza, il Quartiere Savena provvederà alla decurtazione della penale dall'importo dei corrispettivi da liquidare.

Prima di applicare la penale il Quartiere Savena riconoscerà al Fornitore la facoltà di presentare note giustificative entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della detta contestazione. Prima della scadenza di detto termine non potrà essere applicata alcuna penale.

Per eventuali inadempienze da parte del Fornitore, diverse dalle situazioni sopra descritte, il Quartiere Savena si riserva di applicare penali il cui importo economico sarà valutato in relazione al disservizio creato e al disagio procurato all'utenza.

In presenza di risoluzione, il Fornitore è tenuto, a richiesta, ad effettuare le prestazioni fino al subentro di un altro soggetto.

#### **Art. 7 - Divieto di subappalto**

E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio senza la preventiva valutazione ed autorizzazione del Quartiere, pena la risoluzione immediata dell'affidamento e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali, trattati in relazione all'affidamento in oggetto, sono sottoposti alla disciplina di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

#### **Art. 9 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme**

Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare il presente atto.

#### **Art. 10 - Controversie**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento al codice civile e nelle norme applicabili per analogia. Il Foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente quello di Bologna.

Bologna, \_\_\_\_\_

p. IL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE SAVENA

Il Direttore Berardino Antonio Cocchianella

  

\_\_\_\_\_

p. ASSOCIAZIONE SQUEEZEZOOM BOTTEGA

Il Presidente Marco Ragno

  

\_\_\_\_\_